

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DIABETE RICERCA ONLUS

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita un'associazione senza personalità giuridica e senza fini di lucro, denominata "Associazione Diabete Ricerca organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in breve denominabile anche come "Diabete Ricerca ONLUS" (di seguito Associazione).

L'Associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'Associazione ha la sede attuale in Roma.

Art. 2

La durata dell'Associazione è fissata fino all'anno 2040 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

OGGETTO

Art. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione svolge attività benefica a favore delle attività della Fondazione della Società Italiana di Diabetologia per la ricerca in diabetologia e malattie metaboliche Diabete Ricerca Onlus, al fine di contribuire al sostegno della ricerca scientifica nel campo della diabetologia e delle malattie metaboliche, anche attraverso la promozione e l'organizzazione di iniziative di ogni tipo tese a raccogliere fondi per la ricerca in questo campo, nonché l'apporto volontario e gratuito di attività da parte dei Soci.

L'Associazione non svolge attività imprenditoriali. La stessa potrà però assumere interessenze e partecipazioni in altre società, anche commerciali, enti ed organismi con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni od altre istituzioni utili al fine del raggiungimento degli obiettivi scientifici, culturali e dell'amministrazione del proprio patrimonio.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

SOCI

Art. 4

L'Associazione si compone di un Socio Fondatore e di Soci Ordinari. Il Socio Fondatore è la Fondazione della Società Italiana di Diabetologia per la ricerca in diabetologia e malattie

metaboliche Diabete Ricerca Onlus. I Soci Ordinari sono persone fisiche e persone giuridiche, associazioni, enti privati e pubblici, che acquistano e conservano tale qualità attraverso il versamento di una quota annua il cui ammontare minimo è stabilito dal Consiglio Direttivo. Tutti i Soci partecipano stabilmente alla vita associativa. I Soci non assumono alcuna responsabilità oltre il versamento dell'importo delle quote. I Soci possono prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera a favore delle iniziative promosse ed organizzate dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari. L'Associazione terrà un registro dei Soci, divisi per categoria; terrà inoltre un registro di quei Soci che si dichiarino disposti a prestare la propria opera, volontaria e gratuita, a favore delle iniziative promosse e organizzate dall'Associazione.

Art. 5

La qualità di Socio non è trasmissibile.

I Soci possono recedere dall'Associazione con le modalità e i termini previsti dall'art. 24, secondo comma c.c. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare l'esclusione del Socio per gravi motivi. Al recesso e all'esclusione del Socio si applica la disciplina contenuta nell'art. 24 c.c. Il recesso del Socio Fondatore comporta l'obbligo di modificare la denominazione dell'Associazione e il divieto di utilizzare le denominazioni "SID", "Diabete Ricerca" o altre a queste riconducibili.

Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione di tutti gli atti di competenza dell'Assemblea previsti dagli articoli 11 e seguenti.

La partecipazione dei Soci alla vita associativa non è temporanea.

PATRIMONIO - ENTRATE - GESTIONE

Art. 6

Il patrimonio della Associazione è costituito dal fondo di dotazione, dalle riserve del patrimonio netto e dagli avanzi di gestione. Le attività sociali sono finanziate attraverso:

- le quote associative versate dai Soci;
- i proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi, ivi comprese le raccolte di fondi effettuate anche in occasione di iniziative di sensibilizzazione nazionali o locali;
- i contributi liberi offerti dai Soci, da enti pubblici o da soggetti privati.

Gli utili d'esercizio o gli avanzi di gestione, nonché le riserve ed il fondo di dotazione che costituiscono il patrimonio dell'Associazione non potranno essere in alcun modo distribuiti durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, regolamento o statuto fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Entreranno, altresì, a far parte del patrimonio i beni mobili e immobili, ricevuti attraverso accettazioni di eredità, legati, donazioni; i diritti immateriali ai sensi dell'art. 11, legge 22 aprile 1941 n. 663 sulle opere letterarie ed artistiche realizzate nel quadro dell'attività della Associazione. Costituiscono, inoltre, entrate dell'Associazione i contributi e i finanziamenti erogati a qualunque titolo dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali e da altri enti, associazioni e privati.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi successivi alla chiusura, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo che una volta approvato dall'Assemblea, convocata in una delle diverse forme previste dal presente Statuto, viene reso noto mediante pubblicazione, per estratto, nella rivista ufficiale della Associazione o nel sito telematico della stessa ovvero nel sito del Socio Fondatore o in un quotidiano a tiratura nazionale.

Art. 8

I Soci Ordinari, per conservare tale qualità, devono versare un contributo annuo, che viene fissato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo stabilisce altresì i servizi che l'Associazione fornisce direttamente o indirettamente ai propri Soci. Il contributo annuo o quota associativa è non ripetibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabile.

ORGANI

Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Collegio dei Revisori Contabili;
- il Collegio dei Probiviri;
- le Sezioni Regionali.

E' esclusa ogni forma di retribuzione per lo svolgimento delle cariche sociali.

L'ASSEMBLEA

Art. 10

L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti i Soci. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Ogni Socio può rappresentare, per delega scritta, un solo altro Socio.

Art. 11

E' di competenza dell'Assemblea:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

- b) eleggere, a scrutinio segreto, i Soci, 2 effettivi e 2 supplenti, componenti del Collegio dei Revisori Contabili;
- c) deliberare su ogni altro atto che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre al suo esame;
- d) approvare i bilanci consuntivi dell'Associazione;
- e) deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti di competenza assembleare, approvare eventuali modifiche statutarie che il Consiglio Direttivo abbia preliminarmente adottato per giustificati motivi, decidere sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione in caso di suo scioglimento.

Art. 12

L'Assemblea dell'Associazione è convocata almeno una volta ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, nella sede o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 10% dei soci. In tal caso si applica la disposizione contenuta nell'art. 20, secondo comma, ultima parte c.c. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso diretto a tutti i soci o pubblicato sul sito telematico dell'Associazione o del Socio Fondatore o nella rivista dell'Associazione almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza, nonché le materie da trattare all'ordine del giorno.

Art. 13

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza di voti e, in prima convocazione, con la presenza di più della metà dei Soci. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni che hanno a oggetto le modificazioni dello Statuto sono adottate con le maggioranze di cui al primo comma del presente articolo, su proposta del Consiglio Direttivo, ad eccezione delle modificazioni degli articoli 5, secondo comma, 14, lettera A, e 15, del presente Statuto, che sono adottate con la maggioranza qualificata del 95% dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 14

A) Il Socio Fondatore nomina 7 (sette) membri del Consiglio Direttivo.

B) I Soci Ordinari nominano i restanti 4 (quattro) componenti del Consiglio Direttivo sulla base del seguente meccanismo. Entro tre mesi dalla scadenza del Consiglio Direttivo il Presidente o in mancanza il membro più anziano del Consiglio Direttivo convoca tutti i Soci Ordinari sulla base della procedura di cui all'art. 12 del presente Statuto. L'Assemblea dei Soci Ordinari delibera con le modalità di cui all'art. 13, primo comma, del presente Statuto. Nel caso in cui per qualunque motivo i Soci Ordinari non provvedano alla nomina dei 4 membri del Consiglio Direttivo di loro spettanza entro 10

giorni dalla scadenza del Consiglio Direttivo, la scelta di tali 4 membri è effettuata con urgenza dal Presidente o, in mancanza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di componenti pari a 11 (undici), nominati secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopta il/i componente/i mancante/i eleggendolo/i a scrutinio segreto fra una rosa almeno tre volte più numerosa proposta dal Presidente dell'Associazione o in mancanza dal membro più anziano del Consiglio Direttivo tra quelli ancora in carica. I componenti così nominati durano in carica fino al termine di naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 16

Spetta al Consiglio Direttivo il compimento di ogni atto necessario o utile al perseguimento degli scopi dell'Associazione che non sia espressamente attribuito alla competenza dell'Assemblea o degli altri organi dell'Associazione medesima. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio Direttivo provvede a:

- a) convocare l'Assemblea;
- b) approvare il bilancio preventivo e redigere quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- c) vigilare sul funzionamento dell'Associazione e sull'attività degli altri organi, ivi comprese le Sezioni Regionali;
- d) nominare con scrutinio segreto il Presidente del Collegio dei Revisori, con le caratteristiche indicate nello statuto, il Presidente del Collegio dei Probiviri, e il Tesoriere dell'Associazione, con compiti di gestione contabile dell'attività della stessa;
- e) cooptare un nuovo membro nel Consiglio direttivo qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare uno dei suoi componenti;
- f) verificare con cadenza periodica il tipo e la qualità delle attività svolte. A tale scopo il Consiglio Direttivo potrà nominare una commissione di sei membri, scelti a scrutinio segreto in base a criteri che saranno di volta in volta determinati dal Consiglio Direttivo, che rediga nel termine di sei mesi una relazione sulla qualità dell'attività svolta dalla Associazione nel biennio precedente. Gli esiti della relazione saranno comunicati dal Consiglio Direttivo in occasione della prima Assemblea successiva al perfezionamento della relazione;
- g) suggerire tematiche per il finanziamento di progetti oggetto di bando della Fondazione Diabete Ricerca Onlus
- h) deliberare in merito all'assunzione di partecipazioni in altri enti, anche mediante conferimenti;
- i) deliberare in merito alla fissazione e allo spostamento dell'indirizzo in cui l'Associazione stabilisce i propri uffici, all'interno del Comune in cui la stessa ha la propria sede.

Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più dei poteri e dei compiti riconosciutigli dal presente Statuto ad uno o più componenti del medesimo Consiglio.

Art. 17

L'Associazione ogni anno in occasione dell'approvazione del bilancio quantifica gli importi da destinare alla Fondazione.

L'Associazione quindi eroga l'importo di cui al comma precedente suggerendo alla Fondazione i campi di ricerca che potrebbero essere oggetto di specifici progetti da finanziare con i fondi raccolti.

L'Associazione ha il diritto di verificare l'effettivo utilizzo dei fondi nell'ambito dei progetti di ricerca realizzati dalla Fondazione.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in mancanza dal membro più anziano del Consiglio Direttivo di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno 2 Consiglieri, con avviso contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza, nonché delle materie da trattare, inviato per posta, fax o via telematica almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di documentata urgenza la convocazione è fatta per fax o via telematica e il termine è ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

Art. 19

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

IL PRESIDENTE

Art. 20

Il Presidente eletto assume la carica di Presidente dell'Associazione all'inizio del secondo biennio di permanenza del Consiglio Direttivo. In caso di morte del Presidente eletto, di sue dimissioni, di impedimento personale all'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo, dopo aver sostituito il componente mancante in base alle procedure di cui all'art. 15, elegge tra i suoi componenti che stiano svolgendo il primo biennio del loro mandato un nuovo Presidente eletto che, al termine del mandato biennale, assumerà la carica di Presidente dell'Associazione. Alla cessazione dalla carica, che coincide anche con l'uscita dal Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione assume per due anni quella di Presidente Uscente o Past - Presidente. In caso di morte del Presidente, di sue dimissioni, di impedimento personale all'esercizio delle sue funzioni, il Presidente - Eletto assume immediatamente la carica di Presidente e la mantiene fino al termine del secondo biennio di sua permanenza nell'organo. In questo caso, dopo aver sostituito il

componente mancante in base alle procedure di cui all'art. 15 il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Vice – Presidente che assume immediatamente la carica e la mantiene fino alla scadenza del biennio in corso.

Il Socio Fondatore nomina un Presidente pro tempore che rimarrà in carica fino all'insediamento del primo Consiglio Direttivo.

Art. 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi. Il Presidente dell'Associazione presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; dirige, coordina e sovrintende al funzionamento dell'Associazione e tutte le operazioni relative, con l'osservanza delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari; provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; informa il Consiglio Direttivo dell'attività compiuta, relazionando sul proprio operato alla prima riunione consiliare successiva.

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Art. 22

Il Collegio dei Revisori Contabili controlla l'amministrazione dell'Associazione vigilando sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo, dello Statuto; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio; redige la relazione annuale al bilancio d'esercizio. Il Collegio si compone di due membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea con scrutinio segreto mentre il Presidente viene nominato con scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo, scegliendolo tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Contabili. Essi durano in carica quattro anni e non possono essere revocati, durante il mandato, se non per una giusta causa.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 23

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri: il presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, un componente è nominato dal Socio Fondatore e il restante componente è eletto dai Soci Ordinari con le modalità previste dall'art. 13, primo comma, del presente Statuto. Tutte le eventuali controversie tra i Soci relative al rapporto associativo o tra essi e l'Associazione ed i suoi organi saranno devolute in via non esclusiva a detti probiviri, i quali, entro giorni trenta dal ricorso loro presentato, giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Essi durano in carica quattro anni e non possono essere revocati durante il mandato se non per giusta causa.

SEZIONI REGIONALI

Art. 24

Il Consiglio Direttivo può istituire Sezioni Regionali quali organi decentrati dell'Associazione, con il compito di esercitare tutte le attività, che rientrano nell'oggetto dell'Associazione, di interesse eminentemente locale. Per l'organizzazione e il funzionamento delle Sezioni istituite si applicano, in quanto compatibili le norme statutarie che regolano l'Associazione. L'attività delle sezioni regionali sarà disciplinata da apposito regolamento.

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, ESTINZIONE

Art. 25

Lo scioglimento, la liquidazione e l'estinzione dell'Associazione, oltre a quanto previsto nel presente Statuto, restano regolati dalle norme contenute nel Codice Civile e nelle disposizioni di attuazione allo stesso. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile, nonché nel D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.